



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

ALLEGATO "A"

Regolamento Gestione

Area Mercatale

Località vecchia Marina

INDICE

Art 1 Finalità del Regolamento

Art 2 Normativa di riferimento

Art 3 – Definizioni

ART 4 - Ubicazione dell'Area Mercatale

ART 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Art. 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Art 7 - Vendita ed altre attività consentite

Art. 8 - Presentazione della domanda

Art . 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi.

Art . 10 - Gestione degli spazi commerciali

Art 11 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Art 12 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Art 13 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi.

Art 14 – Sanzioni

Art 15 – Danni a Terzi

Articolo 1

Finalità del Regolamento

L'Area mercatale di località Vecchia Marina, realizzata a seguito di protocollo d'intesa sottoscritto tra i comuni di Ficarra, Naso, Raccuja, Sinagra e Ucria, è stata riservata alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e altre categorie che commercializzano prodotti del territorio, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzata a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio in conformità alle previsioni della misura 321 – “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 1 “servizi commerciali rurali” .

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta, consumo e riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci con diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone la sicura fonte di provenienza.

In particolare l'area mercatale nasce per:

- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, con garanzie sull'origine dei cibi;
- Promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- Promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento dell'attività commerciale nel contesto dell'Area mercatale è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento .

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione alle attività mercatali riservate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ed altre tipologie di produttori fornendo la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento è individuata :

- nell'art. 2135 del Codice Civile;
- nel Decreto Legislativo del 18.05.2001, n° 228, come modificato dalla legge 09.08.2013, n° 98 di conversione del Decreto legge 21.06.2013, n° 69;
- nel Decreto del Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28.12.2007 ;

Tale normativa trova applicazione ai produttori agricoli singoli o associati iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della legge 580/93 tenuto dalla C.C.I.A.A (l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce comunque obbligo bensì facoltà, secondo quanto previsto dal - comma 3 - dell'art 2 della legge n° 77/1997);nonché altre tipologie di operatori che commercializzino prodotti tipici dei territori dei comuni di Ficarra, Naso, Raccuja, Sinagra e Ucria.

- nel Decreto legislativo n 228 /2001, con le modifiche apportate dalla legge 98/2013 che stabilisce – tra l’altro - che gli imprenditori agricoli , singoli od associati possono vendere direttamente al dettaglio , su aree pubbliche , i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende , in tutto il territorio italiano.
 - nel D.M. 20.11.2007 , in attuazione dell’art. 1 - comma 1065 - della legge 27.12.2006 n° 296 che ha stabilito requisiti uniformi a standard specifici per l’attivazione dei mercati , cosiddetti Farmer Marchet , riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
 - nel Regolamento Ce 852/2004 il quale prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi a norme igienico sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno, pertanto, essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli produttori e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
 - nel regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito dell’Area Mercatale secondo quanto previsto dall’art. 3 , - comma 2 - , del D.M. 20.11.2007 , non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 **Definizioni**

Per “Imprenditore Agricolo” si intende , ai sensi dell’art. 2135 del codice Civile , così come modificato dall’art. 1- comma 1 - del decreto Legislativo n 228/2201, “chi esercita una delle attività ; coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Per “coltivazione del fondo , per selvicoltura , allevamento di animali” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso , di carattere vegetale o animale , che utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci salmastre o marine.

Per “attività connesse” si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo , dirette alla manipolazione , conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali , nonché le attività inerenti la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata , ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci , ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1- comma 2- D lgs 228 /2001).

Si considerano, altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata , costituite da imprenditori agricoli , che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione , conservazione , trasformazione , commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art 1 - comma 1094 - L. 27 /12 /2206 n 296).

Articolo 4 **Ubicazione dell’Area Mercatale**

L’Area Mercatale ha le seguenti caratteristiche :

- Luogo di ubicazione: località Vecchia Marina
- Dimensioni nposteggi aventi dimensioni di mt funzionali alla vendita. Come da delimitazione dell'ufficio Tecnico Comunale.
- Frequenza settimanale
- Giorno di svolgimento : Sabato
- L'attività mercatale non si svolgerà quando la cadenza settimanale ricadrà nelle seguenti festività: 1 e 6 Gennaio , 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 25 e 26 Dicembre
- Orari: 8,00 alle ore 13,00

Articolo 5

Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nell'Area mercatale i soggetti meglio individuati all'art. 2 del presente regolamento che rispettino le seguenti condizioni:

- Ubicazione dell'azienda nell'ambito territoriale amministrativo dei Comune di Ficarra, Naso, Raccuja, Sinagra e Ucria.
- Vendita nell'Area mercatale di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori così come individuati ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - del D. lgs 228/2001 , anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione;
- Possesso dei requisiti previsti dall'art 4 - comma 6 - del d lgs 228/2001;
- Possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE n 852/2004.
- L'attività di vendita nell'Area mercatale è esercitata dal titolare d'impresa , ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 - comma 1094 - della legge 27 /12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 6

Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nell'area mercatale sono le seguenti:

- Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.
- Prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno e più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg CEE 2092 /1991 e s.m.i.;
 - Erbe officinali;
 - Prodotti per la cura della persona;
 - Prodotti derivanti da attività di artigianato connesse all'agricoltura;
 - Verdura fresca e secca;
 - Cereali;
 - Latte;
 - Formaggi e latticini;
 - Uova;

- Salumi;
- Sott'oli e sott'aceti;
- Confetture e marmellate;
- Miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- Olio e aceto,
- Passate e pelati;
- Condimenti e spezie;
- Funghi;
- Castagne e prodotti del sottobosco;
- Vini e liquori;
- Piante e fiori.

E' vietata la vendita di animali vivi;

Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

Articolo 7 Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- Degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttività **(1)**;
- Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con il Comune;
- Partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20.11.2007;
- Vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

1) La degustazione dei prodotti è consentita, purchè non si effettuino preparazioni di alimenti .

Articolo 8 Presentazione della domanda

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare alle attività dall' Area Mercatale devono presentare domanda al Comune. La data di presentazione, ai fini dell'ammissione della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati :

- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda
- Copia Partita IVA
- Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A;
- copia eventuale esonero all'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.

Tutti i documenti dovranno essere disponibili per i controlli degli organi preposti .

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita iva, nonché le generalità, il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica. Nell'istanza dovrà altresì essere individuato il recapito telefonico, l'elenco, in ordine alla preferenza degli spazi che intende aggiudicarsi individuati tra gli spazi rappresentati nell'unità planimetria; la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico della ditta è conforme alle norme di sicurezza e che con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati , in caso di recente acquisizione di azienda; l'esatta indicazione della merce trattata, rientranti nei prodotti di cui all'art. 6 del presente regolamento e ogni altra informazione ritenuta utile.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande , il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

L'assegnazione degli spazi di vendita avverrà con priorità agli operatori commerciali dei comuni oggetto del protocollo d'intesa di cui all'art. 1 del presente regolamento. Costituiranno priorità per l'assegnazione i seguenti requisiti:

- cronologia di presentazione delle istanze di partecipazione e, a parità di data, la data di iscrizione registro imprese;
- Nella ipotesi di ulteriore parità conseguente alla corrispondenza sia della data di presentazione dell'istanza di partecipazione e della data di iscrizione al registro imprese, avrà priorità l'eventuale iscrizione all'albo regionale del mercato degli agricoltori. In assenza di quest'ultimo requisito si procederà mediante sorteggio.

Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente lo stesso giorno della manifestazione da soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità.

Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti residui eventualmente liberi, potranno essere successivamente presentate e prese in considerazione.

La concessione dello spazio espositivo avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata.

Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dai casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, temporaneamente e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti - comunque incaricati - che devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e devono, inoltre, essere muniti di opportuno atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

ARTICOLO 9

Criteria per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli delle zone di interesse, l'amministrazione Comunale, intende concedere n ----- spazi espositivi e di vendita ciascuno di mt. ----- e n ----- di mt. ----- (per eventuali mezzi funzionali alla vendita) come da planimetria allegata a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n° 228/01 e smi, nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione.

L'assegnazione riguarderà un solo spazio espositivo nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto della differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'assegnatario deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità.

In caso di impedimenti, l'azienda deve comunicare almeno una settimana prima all'ufficio Commercio del Comune l'eventuale assenza.

In caso di tre assenze ingiustificate si procederà alla revoca dell'assegnazione e allo scorrimento della graduatoria per indicare un nuovo assegnatario.

L'assegnazione non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle accreditate.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi dell'art. 8, - comma 12 - L.R. 18/1995.

ARTICOLO 10

Gestione degli spazi commerciali

La gestione del l'area mercatale è assunta dal comune di Sinagra per il periodo sperimentale della durata di anni uno, al termine del quale l'Amministrazione comunale potrà stabilire di proseguire nell'esperienza ovvero adottare nuovi provvedimenti per la gestione non in house della struttura.

Nell'Area mercatale la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie .

Non è consentito l'accesso agli imprenditori con mezzi di trasporto.

In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento ed agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare a quanto previsto dal cap 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004 e del regolamento CE 853/2004.

I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita ; le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico sanitario e della buona presentazione dei relativi prodotti. E' vietata la vendita di ortaggi e frutta fresca trattati dopo la raccolta con conservanti e/o cerature superficiali dei frutti anche se previsto dalle normative vigenti.

Le aziende di prodotto trasformato, nonché le casearie, dovranno esporre le autorizzazioni sanitarie previste, l'attestazione HACCP e quant'altro previsto dalle normative in materie.

ARTICOLO 11

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il comune per tutto il periodo sperimentale si impegna a dare pubblicità al mercato ed a concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. (TOSAP)

ARTICOLO 12

Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono inoltre:

- Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'indicazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- Riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore.

ARTICOLO 13

Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze e informazioni, oltre che il prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti.

ARTICOLO 14

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

ARTICOLO 15

Danni a terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi dei partecipanti.